

## **Decreto 28 aprile 1998, n. 406**

*(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/1998)*

### **Articolo 10**

#### **(Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo)**

1. Le imprese sono iscritte all'Albo:

- a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
- c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;
- d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
  - 1 a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
  - 2 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 3 alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
- l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f) sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla Sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).